

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 924-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PENNACCHIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969

(V. Stampato n. 438)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 3 novembre 1969

—————
Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1969
—————

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea ha lo scopo di istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (rubrica IV - Pubblica Sicurezza) un capitolo con un fondo a disposizione col quale sopperire, in casi di necessità, alle eventuali deficienze che possono verificarsi in alcuni dei vari capitoli della spesa relativi all'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Non si intende proporre una modifica nei titoli e nel volume degli stanziamenti, nè prevedere nuove ipotesi di intervento che non siano già chiaramente fissate nella tabella avanti indicata.

La proposta trae motivo dal fatto che lo stato di previsione della spesa di cui si discute presenta caratteri di rigidità, mentre l'attività della Pubblica Sicurezza si svolge entro un quadro sociale tanto vario quanto mutevole, con situazioni che non sempre sono suscettibili di essere previste in sede di esame preventivo del bilancio, il quale, come è noto, viene sottoposto all'approvazione del Parlamento con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla effettiva gestione.

Al fine di eliminare l'evidente difficoltà di natura contabile in cui può trovarsi l'Amministrazione dell'interno nei casi in cui è costretta a fronteggiare con tempestività situazioni non previste, si ritiene opportuno istituire un capitolo con un fondo a disposizione di lire 1 miliardo e 500 milioni, in pratica uno strumento finanziario che attenui

la rigidità della previsione e renda possibili interventi più rapidi ed efficaci. In mancanza, all'inconveniente dovrebbe ovviarsi soltanto con la procedura delle variazioni di bilancio.

Il disegno di legge consta di due soli articoli e propone in sostanza per l'Amministrazione dell'interno quanto da tempo è in vigore nel bilancio del Ministero della difesa per i servizi dell'Arma dei carabinieri (capitolo 4096 - esercizio 1969 - lire 1 miliardo 500 milioni).

I mezzi di copertura finanziaria sono atinti con apposite e varie riduzioni fra gli stanziamenti degli stessi servizi della Pubblica Sicurezza secondo quanto indicato nell'articolo 1 della proposta, e ciò, si ripete, allo scopo di evitare ulteriori oneri al bilancio dello Stato.

Nella tabella allegata, inoltre, sono indicati i capitoli a vantaggio dei quali potranno operarsi i prelevamenti dal fondo per l'anno 1969, capitoli che, come si ricava dalla relativa lettura, riguardano l'acquisto di beni e servizi della Pubblica Sicurezza e sono preordinati ai fini di tutela degli interessi generali.

Il vostro relatore, per i motivi sopraindicati, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, che ha raccolto i consensi della Camera dei deputati e della maggioranza della 1^a Commissione permanente del Senato.

PENNACCHIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene

costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446	. . .	L.	400.000.000
» 1452	. . .	»	300.000.000
» 1459	. . .	»	500.000.000
» 1469	. . .	»	300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la presente legge.

N. capitolo	DENOMINAZIONE
1446	Fitto di locali.
1447	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti.
1452	Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti.
1454	Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per il funzionamento delle sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per l'acquisto di medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in genere per le sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per funerali e per trasporto salme di appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza e dei carabinieri deceduti per causa di servizio.
1455	Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri Corpi armati, impiegati in servizio di ordine pubblico.
1456	Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Spese per riviste, conferenze, cerimonie a carattere militare, di rappresentanza, di propaganda e per l'addebbio e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività ricreative, scientifiche e culturali del personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza - Spese per il Museo storico della polizia - Spese per la educazione fisica e sportiva del personale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e acquisto di premi - Spese per la banda - Spese per l'assistenza spirituale e morale del personale stesso - Spese per l'acquisto e l'abbonamento a pubblicazioni di carattere scientifico, giuridico e amministrativo per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1457	Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi ufficiali ed allievi guardie di pubblica sicurezza nonchè per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede - Acquisto generi di integrazione e conforto per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in speciali condizioni di servizio.
1459	Vestiaro - Risarcimento danni al vestiario - Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè di divise per gli autisti appartenenti al predetto Corpo - Equipaggiamento - Armamento - Medaglia militare al merito di lungo comando e croce di anzianità di servizio - Soprassoldo di medaglie alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di macchine da scrivere, addizionali, calcolatrici e materiale tipografico per i Comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per i carabinieri.
1466	Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici ed elettronici per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno e dall'Arma dei carabinieri - Acquisto di attrezzature accessorie per i centri radiotelegrafici.
1467	Spese di accasermamento dei Corpi di polizia e manutenzione ordinaria dei locali relativi (articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703).
1468	Casermaggio per i carabinieri, per le guardie di pubblica sicurezza, per l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le scuole sottufficiali e allievi guardie di pubblica sicurezza - Arredamento degli uffici dei Comandi di divisione e di brigata dell'Arma dei carabinieri - Riscaldamento delle caserme per carabinieri e guardie di pubblica sicurezza.
1469	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e delle biciclette destinati ai servizi di polizia - Spese per le officine automobilistiche e relativi impianti - Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per i carabinieri.